

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2821/81 DEL CONSIGLIO****del 28 settembre 1981****relativo all'applicazione nella Comunità degli importi riveduti applicabili alle prove documentali previste dal protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa della seconda convenzione ACP-CEE**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari ed ai metodi di cooperazione amministrativa<sup>(1)</sup> della seconda convenzione ACP-CEE, in particolare l'articolo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del protocollo dispone che possono essere riveduti, se necessario, da parte della Comunità, gli importi che determinano quando possono essere utilizzati i formulari EUR. 2 invece dei certificati di circolazione EUR. 1 e quando non è necessario fornire una prova dell'origine dei prodotti come stabilito dall'articolo 16;

considerando che al 1° ottobre 1980 il controvalore degli importi di cui trattasi nelle diverse monete nazionali è inferiore a quello del 30 giugno 1978;

considerando che, a causa del cambiamento automatico, ogni due anni, della data di riferimento prevista

dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), seconda frase, del protocollo, il valore effettivo dei limiti espressi nelle monete nazionali interessate, corrispondenti agli importi stabiliti dagli articoli 6 e 16 del protocollo, sarebbe ridotto; che per evitare questa riduzione è necessario aumentare gli importi medesimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo fissato all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del protocollo n. 1 è portato a 1 620.

Gli importi fissati all'articolo 16, paragrafo 2, del protocollo n. 1 sono portati rispettivamente a 105 e 325.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° maggio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 settembre 1981.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. WALKER

---

(1) GU n. L 347 del 22. 12. 1980, pag. 73.